

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventitre** addì **03 (tre)** - del mese di **luglio** alle ore **15:33** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CENTRO NUOTO ESTIVO DI REGGIO EMILIA: RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO A SEGUITO DELLA CONDIZIONE DI DISEQUILIBRIO GENERATA DALLA PANDEMIA DA COVID-19 .

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca	Si			RUOZZI Cinzia	Si	
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SACCHI Stefano		Si
AGUZZOLI Fabrizio				SALATI Roberto		
BASSI Claudio				SORAGNI Paola		
BENASSI Giacomo	Si			VARCHETTA Giorgio		Si
BERTUCCI Gianni			Si	VERGALLI Christian	Si	
BRAGHIROLI Matteo	Si			VINCI Gianluca		
BURANI Paolo	Si					
CANTERGIANI Gianluca	Si					
CASTAGNETTI Fausto	Si					
CORRADI Davide	Si					
DE LUCIA Dario						
FERRARI Giuliano	Si					
FERRARINI Filippo						
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si			----- Assessori -----		Presenti
GHIDONI Riccardo	Si			PRATISSOLI Alex		No
IORI Matteo	Si			BONVICINI Carlotta		No
MAHMOUD Marwa				CURIONI Raffaella		Si
MELATO Matteo			Si	DE FRANCO Lanfranco		No
MONTANARI Fabiana	Si			MARCHI Daniele		No
PANARARI Cristian			Si	RABITTI Annalisa		No
PEDRAZZOLI Claudio	Si			SIDOLI Mariafrancesca		No
PERRI Palmina	Si			TRIA Nicola		No
PIACENTINI Lucia	Si					
RINALDI Alessandro			Si			

Consiglieri **Presenti:** **25** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **19**
Contrari: **0**
Astenuti: **6**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 16523/113 del 19/06/1998, legalmente esecutiva, venne approvato il progetto preliminare per la realizzazione del nuovo centro natatorio estivo, sportivo e ricreativo della città di Reggio Emilia, nell'importo presunto di spesa di L. 12.750.000.000;
- con deliberazione Giunta comunale n. 25987/315 del 22/11/2000, legalmente esecutiva, così come modificata e integrata con deliberazioni n. 18679/219 del 22/08/2001 e n. 19188/229 del 29/08/2001 venne approvata l'integrazione e modifica del progetto preliminare per la realizzazione nuovo centro natatorio estivo, sportivo e ricreativo e veniva disposto di realizzare l'opera mediante il sistema della concessione di costruzione e gestione di cui all'art. 19 co. 2 della L. 109/94 e s.m.e i.;
- in data 18/12/2001 si è ritualmente celebrata la prima seduta della gara d'appalto come consta dal verbale in atti al PG. n. 2001/28/065;
- con il citato verbale son stati aggiudicati in via provvisoria i lavori in argomento all'A.T.I. UNIECO s.c.r.l. (capogruppo) – SPORTIVA s.r.l. (mandante) per aver presentato un'offerta congrua ed adeguata ai criteri indicati in bando di gara per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa giusto verbale citato;
- il prezzo richiesto dal concorrente era pari a € 3.266.750,00 oltre IVA;
- con Determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti – Gestione finanziamenti pubblici e investimenti PG n. 3185 del 11.02.2002 R.U.D. n. 444/2002 venne approvato il verbale e venne disposta l'aggiudicazione definitiva del pubblico incanto per l'affidamento della "Concessione di Costruzione e Gestione del Centro Nuoto Estivo di Reggio Emilia all'A.T.I. UNIECO s.c.r.l. (capogruppo) – SPORTIVA s.r.l. (mandante);
- che con la Determinazione dirigenziale suddetta, a fronte dell'offerta presentata dall'A.T.I. suddetta pari a € 3.266.750,00 oltre I.V.A., pari a 3.920.100,00 I.C. (di cui € 653.350,00 per I.V.A al 20%) da erogarsi in quote costanti in anni cinque a partire dal 2003, pari a € 784.020,00 IVA inclusa si impegnava la complessiva spesa di € 3.920.100,00 per € 784.020,00 al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 06, Intervento 05 del PEG per gli esercizi 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 al corrispondente Cap. 30522;
- con Atto Notaio Giovanni Varchetta in data 1^ marzo 2002 n. Rep. 77.911 Raccolta n. 17.141 veniva costituita tra "UNIECO società cooperativa a responsabilità limitata" e "SPORTIVA s.r.l." la società a responsabilità limitata denominata "AQUATICO Società a responsabilità limitata o, in versione abbreviata "Aquatico s.r.l.;
- all'Art. 3 dell'Atto costitutivo suddetto si prevedeva:

“La società viene costituita per assumere il ruolo di concessionario dell'Amministrazione comunale di Reggio Emilia per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di un Nuovo Centro Nuoto Estivo in via Duo a Reggio Emilia. La società sottoscriverà la Convenzione di Concessione econ l'Amministrazione comunale di Reggio Emilia e e tutti gli atti conseguenti o comunque connessi al costituendo rapporto contrattuale. Essa ha il compito di

provvedere all'esecuzione di tutte le prestazioni e all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla stipulazione della Convenzione (...)"

- con Atto contrattuale REP n. 53847 in data 3/04/2002 venne stipulato in Forma pubblica amministrativa il contratto relativo a "Appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del Centro Nuoto Estivo di Reggio Emilia. Corrispettivo € 3.266.750,00"

Dato atto che la durata della Concessione era fissata all'art. 19 del Capitolato speciale in anni 30 con decorrenza dalla stipula del contratto;

Considerato che:

- con lettera in data 26.06.2020 acquisita a P.G. 2020/107402 del 30/06/2020 il Presidente di Aquatico inviava una prima richiesta di riequilibrio del Piano economico finanziario a seguito dei maggiori costi e dei minori ricavi legati alla pandemia da Covid-19;
- con successiva lettera in data 20/04/2021 acquisita a P.G. 2021/95085 del 23/04/2021 il Presidente di Aquatico inviava una richiesta di riequilibrio del Piano economico finanziario a seguito dei maggiori costi e dei minori ricavi legati alla pandemia da Covid-19 con la quale si quantificava l'importo del disequilibrio per l'esercizio 2020 in € 515.930;
- con successiva lettera in data 22/07/2022 acquisita a P.G. 2022/238407 del 17/10/2022 il Presidente di Aquatico inviava una richiesta di riequilibrio del Piano economico finanziario a seguito dei maggiori costi e dei minori ricavi legati alla pandemia da Covid-19 con la quale si quantificava l'importo del disequilibrio per l'esercizio 2021 in € 320.890;
- nella corrispondenza intervenuta la società AQUATICO ha rappresentato e Sintetizzato i problemi derivanti dalle chiusure e limitazioni disposte in seguito alla pandemia COVID 19 e ha illustrato gli aspetti metodologici adottati per determinare le ricadute negative che hanno alterato le condizioni di equilibrio del PEF;
- a seguito degli approfondimenti effettuati ed agli incontri tra le parti, avvenuti avendo come riferimento, in particolare per la revisione del piano economico finanziario, i criteri definiti nel documento "*Linee guida per il riequilibrio Economico Finanziario delle concessioni di piscine e impianti sportivi*", redatto nel maggio 2021 congiuntamente da ANCI e Federazione Italiana Nuoto per fornire uno strumento utile alle amministrazioni comunali e alle società che gestiscono impianti natatori, in particolare alla luce della grave crisi causata dalla pandemia, la società AQUATICO con lettera in data 30/05/2023 acquisita a P.G. 2023/139527 del 30/05/2023 ha trasmesso proposta di Rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario corredata da:
 - Allegato 1: Metodologia per la determinazione del disequilibrio nel biennio 2020-2021
 - Allegato 2: PEF di riferimento
 - Allegato 3: PEF Disequilibrio
 - Allegato 4: PEF Riequilibrio
- a seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione comunale con PEC acquisita a PG. n. 2023/163029 in data 23/06/2023 la società Aquatico forniva chiarimenti in merito alla durata della proroga, all'importo del contributo richiesto ed all'aliquota IVA richiesta;

Visto l'**Allegato 1: Metodologia per la determinazione del disequilibrio nel biennio 2020-2021**, Allegato quale parte integrante alla presente deliberazione dal quale si evidenzia che lo scostamento economico per l'anno 2020 è stato rideterminato in € 362.560 e lo scostamento economico per l'anno 2021 è stato rideterminato in € 219.940;

Considerato infine che:

- le condizioni convenute, a seguito degli incontri e delle interlocuzioni intercorse con l'Amministrazione comunale, proposte dalla società AQUATICO con le comunicazioni suddette in data 30/05/2023 e 23/06/2023 possono essere così riassunte:
 - riconoscimento di un contributo pubblico di € 200.000,00 (duecentomila) oltre IVA;
 - allungamento della durata della Concessione di anni 2 (due) con scadenza al 2/4/2034.

Rilevato che:

- il contratto di concessione relativo all'impianto natatorio in oggetto è disciplinato dalla Legge n.109/1994, tenuto conto che è stato sottoscritto in data 03/04/2002 e, quindi, nel periodo temporale di vigenza della Legge 11 febbraio 1994 n.109;
- l'articolo 19 punto 2bis della Legge 109/1994 prevede la revisione del Piano Economico Finanziario da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, nell'ipotesi in cui norme legislative e regolamentari stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione;

“2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. (...)”

- analoga disposizione è stata poi inserita all'art. 143 comma 8 e 8-bis del D.Lgs. 163/2006 che di seguito si riporta

“8.La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la

concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni. (557) (560)

8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.”

- e all'art.165 comma 6 D.Lgs. 50/2016 che di seguito si riporta;
“6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse”;
- indubbiamente i provvedimenti che hanno imposto - dal 4 marzo 2020 al 31 marzo 2022 - limitazioni alle attività del Concessionario possono essere inclusi nella categoria delle norme legislative e regolamentari come sopra richiamate e rendono ammissibile la revisione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, assodato che le misure legislative introdotte in seguito all'emergenza epidemiologica erano situazioni sicuramente non riconducibili al concessionario;
- oltre alle considerazioni richiamate in ordine alle disposizioni di legge per la revisione degli equilibri economico-finanziari nei contratti di concessione, anche la

normativa emergenziale emanata nell'ambito della crisi pandemica da Covid-19 si è occupata della revisione delle condizioni economiche nei casi di disequilibrio, con particolare riferimento agli impianti sportivi, colpiti molto duramente dalla crisi economica intervenuta;

- a tale riguardo, proprio a seguito degli effetti della pandemia da Covid- 19, con il c.d. Decreto Rilancio (D.L. 9 maggio 2020 n.34), convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020 n. 77, all'art. 216 c. 2 si stabilisce che:
“2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.”
- il richiamato art. 216 c.2 consente, pertanto, anche per il caso in esame riferito ad una concessione di impianto sportivo, in ragione della sospensione delle attività sportive e a fronte dei sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti ed ai minori ricavi, di concordare, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga della durata del rapporto (proroga comunque non superiore a 3 anni);
- infine anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, riconoscendo l'urgenza e l'importanza del tema, ha varato nel maggio 2021, congiuntamente alla Federazione Italiana Nuoto, apposite Linee guida per il riequilibrio Economico Finanziario delle concessioni di piscine e impianti sportivi, per valorizzare e rendere più efficace il rapporto tra le amministrazioni comunali e le società che gestiscono impianti natatori, anche alla luce della grave crisi causata dalla pandemia;

VALUTATO:

- la congruità delle condizioni di riequilibrio individuate dalla società AQUATICO nella lettera del 30/05/2023 e con PEC del 23/06/2023 sopraccitate, a seguito dell'accordo raggiunto;

- la presenza di apposito accantonamento rischi per oneri futuri tra le risultanze del Rendiconto 2022;
- la competenza consiliare ai fini dell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RITENUTO:

- di dare copertura al prezzo che il Comune di Reggio Emilia riconosce alla società Aquatico ai fini del riequilibrio del PEF alla base del Contratto Concessorio iniziale, mediante applicazione di quota del suddetto Avanzo Accantonato nel risultato di amministrazione 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 77 del 26/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2022 e relativi allegati
- di approvare la contestuale variazione per la revisione del PEF oggetto del presente atto incrementando lo stanziamento della Missione 6, Programma 01 del Bilancio di Previsione 2023-25, annualità 2023, macroaggregato U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti per l'importo di € 244.000,00 come da allegato A (Competenza) e allegato A1 (Cassa)

Visti i seguenti pareri favorevoli ai sensi degli art. 49 e 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000 espressi da:

- Dirigente Staff "Politiche giovanili, Sport, Università " in ordine alla regolarità tecnica
- Dirigente Appalti e Contratti in ordine alla regolarità tecnica;
- Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1. Di dare atto che, con l'introduzione di disposizioni legate alle limitazioni e chiusure di varie attività in relazione alla pandemia da COVID 19, ricorrendone le condizioni per le motivazioni rappresentate in premessa, si rende necessario procedere alla determinazione delle nuove condizioni di equilibrio del Piano Economico finanziario di cui al contratto REP. REP n. 53847 in data 3/04/2002 relativo a "Appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del Centro Nuoto Estivo di Reggio Emilia" (**Allegato 2 PEF Riferimento**) con il quale il Comune di Reggio Emilia ha affidato alla società AQUATICO l'appalto in concessione per la costruzione e gestione dell'impianto natatorio in oggetto;
2. Di dare atto che tale determinazione deriva dall'applicazione dell'articolo 19 punto 2bis della legge 109/1994 (riproposto dall'art. 143 comma 8 e 8-bis del D.Lgs. 163/2006 e dall'art.165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016) e dell'art. 216 c. 2 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 9 maggio 2020 n.34), convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020 n. 77;

3. Di recepire che per tenere conto delle sole incidenze negative intervenute legate alle limitazioni disposte dal legislatore in seguito alla pandemia da COVID 19 sull'equilibrio del PEF, secondo i parametri formulati in sede di offerta, il Comune di Reggio Emilia riconoscerà al concessionario, in primo luogo, una somma quantificata in €. 200.000,00 oltre iva al 22% (totale € 244.000,00) e, in secondo luogo, il prolungamento del periodo concessorio di 2 anni consecutivi, che porta il termine di scadenza dal 02/4/2032 al 02/4/2034;
4. Di dare atto che tali nuove condizioni oggetto dell'accordo raggiunto sono rappresentate nell'elaborato "**Allegato 4 – PEF Riequilibrio**" allegato al presente atto;
5. Di dare atto che, con la revisione delle condizioni di equilibrio del PEF, sarà necessario procedere alla sottoscrizione di un schema di atto aggiuntivo, **Allegato A- Schema atto aggiuntivo** allegato al presente atto, per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico finanziario revisionato che si rifarà ai seguenti indirizzi:
 - riconoscimento da parte del Comune di una quota di contributo di € 200.000,00 oltre a Iva di legge;
 - prolungamento del periodo concessorio di 2 anni consecutivi, che portano il termine di scadenza dal 02/04/2032 al 02/04/2034;
 - mantenimento in capo al concessionario degli oneri di gestione e manutenzione dell'impianto sportivo conformemente con quanto stabilito nel contratto sottoscritto REP n. 53847 in data 03/04/2002;
6. di approvare la contestuale variazione di bilancio (allegato A per la competenza e allegato A1 per la cassa) relativa al prezzo che il Comune di Reggio Emilia riconosce alla società Aquatico al fine del riequilibrio del PEF iniziale alla base del contratto concessorio, che verrà finanziata mediante applicazione di apposita quota accantonata nel risultato di amministrazione 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 26/04/2023

Infine il **Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 dichiara **immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano